



# COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Provincia di Varese

Via Roma 16/A - C.A.P. 21014 – Tel. 0332 625511 – Fax 0332626042

[www.comune.laveno.va.it](http://www.comune.laveno.va.it)

Codice Fiscale / Partita I.V.A 00213100126

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 18 del 01/07/2013

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ANNO 2013.**

L'anno 2013, addì uno del mese di luglio alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Giacom Grazziella, il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	GIACON GRAZIELLA	SI	NO
2	BINI LUCA	SI	NO
3	DE BERNARDI GIANCARLO	SI	NO
4	CALDESIO FEDERICO	SI	NO
5	DETTONI MARCO	SI	NO
6	COSTANTINI PIER LUIGI	SI	NO
7	BERTAGNA MASSIMO	SI	NO
8	CAMARDA LUIGI	NO	SI
9	BRUNELLA MARCO	SI	NO
10	QUAGGIOTTO ALESSANDRO	SI	NO
11	RIMAZZA VALERIO	SI	NO
12	VECCHIO ANDREA	SI	NO
13	IELMINI ERCOLE	NO	SI
14	ANANIA FRANCESCO	SI	NO
15	BEVILACQUA PAOLA SABRINA	SI	NO
16	ARIOLI MARIA ROSA	SI	NO
17	REGGIORI ALVARO	SI	NO

**PRESENTI : 15**

**ASSENTI : 2**

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Antonio Dipasquale

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono presenti gli assessori:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 dell'1 luglio 2013

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ANNO 2013.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta dell'Assessore al Bilancio Quaggiotto Alessandro

**PREMESSO** che:

- in attuazione agli articoli 2 e 7 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è istituita l'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014 che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;
- ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, l'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014;
- l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria viene fissata al 2015;
- il D.L. 10.10.2012 n. 174 e la legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) sono intervenuti ulteriormente nell'ambito della disciplina dell'IMU;

**VISTO** in particolare che l'art. 1 comma 380, della Legge 228/2012, così come successivamente modificato e integrato, introduce rilevanti novità nella ridefinizione dell'attuale assetto dei rapporti finanziari tra Stato ed Autonomie locali nonché alla disciplina relativa alla destinazione del gettito dell'IMU;

**CONSIDERATO** che nello specifico è stato previsto:

- la destinazione ai comuni del gettito dell'IMU, conseguentemente all'abrogazione della riserva di legge, di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, che attribuiva allo Stato la quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato, applicando l'aliquota base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale, delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale,
- l'attribuzione allo Stato dell'intera quota del gettito IMU derivanti dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolata sull'aliquota base dello 0,76 %. Ai comuni è consentito aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota base, dello 0,76 per cento, prevista per tale tipologia di immobili; in tal caso, la differenza di gettito è interamente destinata ai comuni;
- l'istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni e la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio;

**CONSIDERATO** che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, 201, ha stabilito, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, le seguenti aliquote per determinate fattispecie, con possibilità per i Comuni di modificarle, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- aliquota di base 0,76% :  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (fatta eccezione per gli immobili di cat. "D" dove è possibile procedere solo all'aumento, essendo il gettito ad aliquota base di competenza statale),
- aliquota abitazione principale 0,4%:  
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%:  
diminuzione sino allo 0,1% (ad eccezione per immobili classificati nel gruppo catastale "D", per i quali non è possibile procedere a riduzione di aliquota essendo il gettito di spettanza statale).

**VISTO** che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**VISTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, sino a concorrenza del suo ammontare, € 200,000 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

**VISTO** che per gli anni 2012 e 2013 oltre alla detrazione di cui sopra dall'imposta dovuta si detraggono ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché risieda e dimori abitualmente nell'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare € 400,00;

**VISTO** che l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011, prevede che:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
  - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
- possono beneficiare della sola detrazione e non dell'aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli;

**RITENUTO** quindi di applicare a detti immobili l'aliquota prevista per l'abitazione principale;

**DI DARE ATTO** che l'art. 10 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 40 del 27.9.2012, ha assimilato all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**RILEVATO** che per prevedere un gettito derivante dall'IMU, che assicuri il pareggio economico del bilancio e, che consenta di mantenere i livelli dei servizi a favore dell'utenza, si propone di approvare le seguenti aliquote dell'IMU per l'anno 2013:

- 0,5% - abitazioni principali e pertinenze previste per legge;
- 0,5% - unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per le unità immobiliari di proprietà Aler (ex Iacp) adibite ad abitazione principale degli assegnatari;
- 0,2% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- 1,06% - per le Unità immobiliari delle seguenti categorie catastali:
  - categoria catastale A) - abitazioni, non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
  - categoria catastale C2 (magazzini e locali di deposito), C6 (stalle, scuderie, rimesse autorimesse, posti auto scoperti) e C7 (tettoie chiuse o aperte) non pertinenziali di abitazioni principali,
  - Unità immobiliari di categoria A10 (Uffici e studi privati),
  - Unità immobiliari di categoria D5 (istituti di credito, cambio, assicurazione)
- 0,88% per gli ALTRI immobili

**PRESO ATTO** del contenuto del testo dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 che dispone:  
"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni..... L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, é eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”

**GETTITO STIMATO** di competenza del comune, sulla base dei dati in possesso del settore gestione entrate, relativi alla base imponibile rapportata al versato: euro 3.866.821;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ACQUISITO** il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, che si allega al presente atto, espresso dal Responsabile del settore Gestione Entrate, in ordine alla regolarità tecnica

Con la seguente votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge:

- Consiglieri assegnati : n. 17
- Consiglieri presenti : n. 15
- Voti favorevoli : n. 10
- Voti contrari : n. 4 (Anania Francesco, Bevilacqua Paola Sabrina, Arioli Maria Rosa e Reggiori Alvaro)
- Astenuti : n. 1 (Dettoni Marco)

## **D E L I B E R A**

### **1. Di determinare, per le motivazioni espresse nelle premesse, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2013:**

- **0,5% aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze** - come definiti dall'art. 13 comma 2 del D.L. L. 201/201 del 2011, così come convertito in legge e modificato e integrato dal D.L. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012,
- **0,5% aliquota ridotta per le unità immobiliari e le relative pertinenze appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per le unità immobiliari di proprietà Aler (ex Iacp) adibite ad abitazione principale degli assegnatari,**
- **0,2% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
  - **1,06% per le unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali:**
    - **categoria catastale A) - abitazioni**, non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo,
    - **categoria catastale C2** (magazzini e locali di deposito), **C6** (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, posti auto scoperti) e **C7** (tettoie chiuse o aperte) **non pertinenziali di abitazioni principali,**
    - **Unità immobiliari di categoria A10** (Uffici e studi privati),

- **Unità immobiliari di categoria D5** (istituti di credito, cambio, assicurazione)

- **0,88% per gli ALTRI immobili**

2. **Di dare atto che:**

- **I TERRENI AGRICOLI SONO ESENTI** in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1997 n. 984;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, così come successivamente modificato e integrato, **I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133**, ubicati nei comuni classificati come montani o parzialmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica -Istat, tra cui rientra il Comune di Laveno Mombello, **SONO ESENTI**;

3. **Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2013, il mantenimento delle detrazioni di imposta per l'abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle misure previste dall'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e precisamente:

- **detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- **L'ulteriore detrazione, pari a 50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.** Le detrazioni previste, sia i 200,00 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare;

4. Di dare atto che il gettito presunto, sulla base dei dati in possesso del settore gestione entrate, risulta come riportato in premessa;

5. Di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del Dlgs 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente con la seguente votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge:

- Consiglieri assegnati : n. 17
- Consiglieri presenti : n. 15
- Voti favorevoli : n. 10
- Voti contrari : n. 4 (Anania Francesco, Bevilacqua Paola Sabrina, Arioli Maria Rosa e Reggiori Alvaro)
- Astenuti : n. 1 (Dettoni Marco)

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ANNO 2013.

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Addì, 24/06/2013

Il Responsabile  
F.to Rag. Cristina Violini.

---

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Giacon Graziella

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Antonio Dipasquale

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 05/07/2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Antonio Dipasquale

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RIPUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Antonio Dipasquale

- 
- Atto senza contenuto dispositivo.  
 Atto di indirizzo politico.  
 Atto senza produzione di effetti giuridici.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Antonio Dipasquale

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione sarà esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Antonio Dipasquale

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Laveno Mombello  
05/07/2013

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  
F.to Dott. Bruno Bresciani